Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

VISTO, in particolare, l'articolo 103, comma 1, del citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

VISTO il comma 24, primo periodo, del suddetto articolo 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo articolo 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

VISTA altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le Regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del2020;

VISTA la normativa che stabilisce che le seguenti Regioni e Province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

VISTO, inoltre, l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

CONSIDERATO che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

VISTO l'art.1 del decreto del 16 Giugno 2022 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di Euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di Euro 170.000.000,00 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonché al riparto dell'importo di Euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di Euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato;

Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che per il riparto delle risorse residue, il comma 3 dell'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 rimanda ad un successivo provvedimento da adottare in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

CONSIDERATA la distribuzione per Regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla data del 31 Dicembre 2022, come comunicata dal Ministero dell'interno;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2023 (rep. 288/CSR del 6 dicembre 2023) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso

D E C R E T A

Art. 1

1. Il riparto dell'importo di Euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di Euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 Dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, è indicato nella colonna A della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il riparto dell'importo di Euro 127.497.000,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di Euro 205.972.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 Dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'articolo 103 del

Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

decreto-legge n. 34 del 2020, è indicato nella colonna B della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Al riparto delle risorse residue si provvederà con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

4. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle Regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Marina Elvira Calderone

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
21.12.2023 19:02:29
GMT+01:00